



Comune di Gavorrano

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL
PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DEL COMUNE DI GAVORRANO AL 31/12/2020

(D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i - Art. 20)

PREMESSE

La Legge 244 del 24/12/2007, art. 3 commi da 27 a 29. (Finanziaria 2008) imponeva ai comuni l'obbligo di effettuare una ricognizione delle partecipate degli enti locali, al fine di verificarne i presupposti per il mantenimento e di provvedere a dismettere le società che non producevano beni o servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità dell'ente stesso.

Con l'art. 14, comma 32 del D.L. 78/10, convertito in L. 112/2010, e s.m.i., si introduceva un'ulteriore limite alla costituzione ed alla partecipazione di società da parte degli enti locali, ponendo in capo ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti il divieto di costituire nuove società e confermando l'obbligo di mettere in liquidazione o cedere quelle non rispondenti ai requisiti sopra indicati, già costituite alla data di entrata in vigore del decreto.

Venivano nell'occasione definite le seguenti eccezioni:

- a) società che abbiano, al 31/12/2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) società che non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio
- c) società che non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Il Comune di Gavorrano con atto commissariale, assunto con i poteri del C.C., n. 12 del 24/12/2010 confermava le partecipazioni in essere ed evidenziava per le società Fiorareti s.p.a. e SAIS S.p.A. l'esistenza di procedimenti di liquidazione in atto.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Art. 1 – commi 611-614 (legge di stabilità 2015) prevedeva, tra l'altro, che gli enti locali, a decorrere dal 01 gennaio 2015 avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015.

Con il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7/08/2015 n. 124, come modificato e integrato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017, è stato varato il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). L'art. 24 del TUSP prevedeva che entro il 30/09/2017 dovesse essere effettuata una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche.

Nel rispetto di tale articolo il Comune di Gavorrano, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2017, ha effettuato una ricognizione straordinaria delle sue partecipazioni adottando contestualmente un piano di razionalizzazione delle stesse.

L'art. 20 del TUSP prevede inoltre, per le amministrazioni pubbliche, l'obbligo di effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette e qualora da questa analisi si evidenzi il ricorrere dei presupposti elencati al comma 2 di tale articolo, di procedere alla predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

I piani di riassetto, corredati da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti predisposti in base ai commi 1 e 2 del suddetto art. 20 devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e alla competente sezione della Corte dei Conti.

La presente relazione è finalizzata ad effettuare le verifiche anzidette per l'anno 2020 delineando il perimetro delle partecipazioni dell'Ente e le azioni volte alla razionalizzazione delle stesse nel corso degli anni

PERIMETRO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/2020.

Le partecipazioni dirette attualmente detenute dal Comune di Gavorrano sono le seguenti:

DENOMINAZIONE	TIPO	PARTECIPAZIONE %	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE
Acquedotto del Fiora	Società per azioni	1,16	Mista
CO.E SO Società della salute	Consorzio tra Enti locali	3,10	Pubblica
CO.S.EC.A.	Società a responsabilità limitata (in liquidazione)	8,58	Pubblica
EPG – Edilizia Provinciale Grossetana	Società per azioni	3,14	Pubblica
R.A.M.A.	Società per azioni	0,93	Mista
GROSSETO FIERE	Società per azioni	0,20	Mista
NETSPRING	Società a Resp. limitata	1,00	Pubblica
FAR MAREMMA	S.c.a. r.l.	4,010	Mista

Come risulta dalla sopra riportata elencazione delle partecipazioni, il Comune di Gavorrano non possiede quote di capitale sociale tali da permettere il controllo delle società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Si ritiene utile mettere in evidenza anche la partecipazione del Comune di Gavorrano in AIT (Autorità Idrica Toscana) e ATO RIFIUTI TOSCANA SUD, che non vengono inserite nell'elenco delle partecipazioni essendo enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica, obbligatori in forza di legge.

Analisi dello stato di attuazione delle operazioni previste nel piano di revisione straordinaria approvato nel 2017

Con il piano di razionalizzazione adottato con la richiamata deliberazione di C.C. n. 55/2017 si poneva l'attenzione sulla società COSECA s.r.l. già in liquidazione, nonché sulle società Grosseto Fiere S.p.A e R.A.M.A s.p.a. per le quali si disponeva di procedere con l'alienazione.

Per quanto concerne le società Grosseto Fiere s.p.a e R.A.M.A s.p.a. per le quali, con la delibera di cui sopra, si disponeva l'alienazione delle quote di partecipazione dell'Ente, risultano essere state esperite, come da determinazione dirigenziale n. 105/2021, aste pubbliche i cui esiti tuttavia sono risultati negativi. Successivamente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, c. 5 del D.Lgs 175/2016 è stata chiesta alle società in questione la liquidazione in denaro delle quote di partecipazione azionaria mediante PEC prot. n. 6654 del 05.05.2021 e PEC prot. n. 6655 del 05.05.2021. Al momento, tuttavia, nessun riscontro è pervenuto dalle due società.

Per tutte le altre società, sussistendo le motivazioni per il mantenimento, veniva deciso di confermare le partecipazioni in essere.

ESAME DELLE SCELTE PERSEGUIBILI

In questa nuova fase di analisi si è proceduto a verificare se ancora sussistenti le condizioni che rendono possibile il mantenimento delle partecipazioni societarie attualmente in essere e, per le società sotto indicate, si è rilevato che possono essere mantenute, non rientrando nelle casistiche elencate al comma 2 dell'art. 20 del TUSP,

- ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
- EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA (EPG) SPA
- NETSPRING SRL
- FAR MAREMMA s.c.a.r.l.

LE PARTECIPAZIONI INDIRETTE

La norma non prevede una soglia minima di partecipazione indiretta da parte dell'Ente nelle partecipate di secondo livello per escludere dette società dalle verifiche di cui trattasi; d'altra parte l'esiguità del possesso rende estremamente difficile incidere nelle scelte della partecipata di primo livello rispetto alle proprie scelte aziendali.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che l'Amministrazione possa confermare il mantenimento delle società possedute, fatto salvo quanto già evidenziato per Grosseto Fiere S.p.A e RAMA s.p.a..

Gavorrano, 16/12/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(Rag. Stefania Pepi)